



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 118 del 30-06-2026

OGGETTO: "NOTTI FELTRINE", EVENTI PER LA CITTÀ NELLE GIORNATE DI SABATO 04, VENERDI' 10, 17, 24 LUGLIO 2026. MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art.18 del TULPS, pervenuta in data 23/06/2026, prot. n. 19516 con allegata richiesta di sospensione temporanea della viabilità in occasione degli eventi, inoltrata dal Presidente del Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi con sede legale in Feltre (BL) piazza Trento e Trieste n.9 P.Iva 01127060257, per promuovere, una serie di animazioni artistiche denominate "NOTTI FELTRINE" come di seguito specificato:

- sabato 04 luglio 2026 dalle 21.00 alle 24.00;
- venerdì 10 luglio 2026 dalle 21.00 alle 24.00;
- venerdì 17 luglio 2026 dalle 21.00 alle 24.00;
- venerdì 24 luglio 2026 dalle 21.00 alle 24.00.

L'animazione delle serate prevede la dislocazione in punti differenti (via Battisti, via Tezze, via XXXI Ottobre, Largo Castaldi, via Roma, P.zza Vittorino da Feltre, P.zza Trento e Trieste) presso cui saranno effettuati intrattenimenti musicali anche con ballo in aree non delimitate senza impianti e strutture per lo stazionamento del pubblico;

CONSIDERATO che la chiusura delle strade è necessaria due ore prima dell'inizio degli eventi con riapertura trenta minuti dopo la fine degli stessi, al fine di consentire le operazioni di allestimento/smontaggio delle postazioni degli artisti in sicurezza;

PRESO ATTO che con la Deliberazione di Giunta Comunale numero 183 del 29/6/2026 la manifestazione è stata riconosciuta dall'amministrazione quale evento di promozione della città e contestualmente la rassegna "Figuriamoci – Teatro di Figura e Arti di Strada", sostenuta dal Comune di Feltre e dai Comuni dell'Unione Montana Feltrina, viene inserita all'interno del calendario di "Notti Feltrine" con l'obiettivo di arricchire ulteriormente l'offerta culturale delle serate estive;

ATTESO che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 13 in data 07/07/2025 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale in carica.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 289 09-12-2024, avente per oggetto: "*modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente*".

VISTI gli artt. 6, 7, 9 comma 7-bis, 20 e 43 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e le successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada).

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione:

1. **per le giornate di venerdì 10, 17, 24 luglio 2026 dalle ore 19:00 alle ore 24:00** e comunque fino al termine dello sgombero degli allestimenti connessi agli eventi in oggetto
 - **il divieto di sosta ambo i lati con possibilità di rimozione forzata e di circolazione veicolare in:**
 - **via Cesare Battisti;**

- **via Tezze;**
 - **viale Marconi** nel tratto compreso tra il ponte Tezze e accesso al piazzale Guarnieri Sud escluso (ex casa di Cura Bellati), mantenendo accessibili gli stalli di sosta fronte civico n.3;
 - **via XXXI Ottobre;**
 - **via Liberazione** (tratto compreso tra il civico n. 8/A e l'intersezione con via XXXI Ottobre);
 - **largo Castaldi;**
 - **via Roma con preavviso "strada chiusa a metri 100"** da posizionare all'intersezione tra via A. Vecellio e P.zza Cambruzzi;
 - **P.zza Vittorino da Feltre;**
 - **via Tofana Prima** tratto da Via Tezze al civico n. 4 (tratto pavimentato in porfido);
2. **per la giornata di sabato 4 luglio 2026 dalle ore 19:00 alle ore 24:00** e comunque fino al termine dello sgombero degli allestimenti connessi agli eventi in oggetto
- **il divieto di sosta ambo i lati con possibilità di rimozione forzata e di circolazione veicolare in:**
 - **tutta la viabilità indicata al punto 1. eccetto Piazza Vittorino da Feltre** (via Roma in vigore ordinanza "Magna e Tasi").
 - **P.zza Trento e Trieste;**
 - **via Paradiso** limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con via Mezzaterra e l'intersezione con via Cornarotta;
 - **l'inversione del senso di marcia in via Cornarotta e via Torresino da Corte;**
 - **l'obbligo di svolta a sinistra** per il flusso veicolare di via Paradiso verso via Cornarotta;
 - **l'obbligo di svolta** per i flussi veicolari di via Cornarotta verso via Torresino da Corte;
3. **Durante i suddetti periodi indicati ai punti 1. e 2.**
- **il divieto di accesso alla Cittadella da Porta Imperiale. l'accesso e l'uscita dal Centro Storico dovrà avvenire esclusivamente da Port'Oria;**
 - **il doppio senso di circolazione per i soli residenti frontisti in via Fornere Pазze e via Monsignor Zannin;**
 - **il doppio senso di circolazione in Via Tofana Prima** dall'intersezione con Via Monte Cima fino all'edificio al civico n. 4, al fine di consentire l'accesso e l'uscita dai posti auto privati ed usufruire dei parcheggi esistenti;
 - **il doppio senso di circolazione in via Marco** per i residenti/frontisti;
 - **la posa di segnaletica di preavviso "strada chiusa a metri 100"** da posizionare all'intersezione Via Martiri della Libertà – Viale Marconi;
 - **la posa di segnaletica di preavviso "accesso al Centro Storico da Port'Oria" da posizionare all'intersezione tra viale Monte Grappa e via Liberazione.**
 - la deroga al transito per i veicoli al servizio della manifestazione, aventi massa a pieno carico superiore a 3,5t e 7,5t imposto con ordinanze n.33/2011, 90/2011 e 125/2011, escludendo il centro storico nel quale il transito con i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 t e fino ad un massimo di 24 t dovrà avvenire evitando via Mezzaterra ed esclusivamente a seguito di accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Feltre.

DISPONE

altresi che:

- **la Dumia Soc. Coop. Incaricata dal Comune di Feltre** disporrà per la posa, l'esposizione e la rimozione della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la presente ordinanza e l'occultamento temporaneo della segnaletica permanente incompatibile con il presente atto. **I divieti di sosta devono essere esposti, a tal fine, almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione;**
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica e barriere di delimitazione in occasione delle operazioni di allestimento della Manifestazione nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza nei luoghi di lavoro.

- l'organizzazione della manifestazione è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;
- la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di comunicati sui mezzi di informazione.
- i titolari del contrassegno di autorizzazione alla sosta, **residenti/frontisti in via Marco e Monte Cauriol**, sono autorizzati a sostare nelle zone regolamentate con sosta a tempo, sia parcometro che a disco orario, in esenzione dalla tariffa e senza limite temporale, esponendo ben visibile il contrassegno esclusivamente sulla parte anteriore del veicolo;
- la presente ordinanza si intende revocata con la rimozione della segnaletica stradale regolamentare che la rende efficace;
- la deroga al transito per i veicoli al servizio della manifestazione in oggetto, aventi massa a pieno carico superiore a 3,5t e 7,5t imposto con ordinanze n.33/2011, 90/2011 e 125/2011;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i pedoni, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, **nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione** (rendere riconoscibili i veicoli autorizzati) o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

AR/ar

II DIRIGENTE
BOLZONELLO MANUELA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)